



COMUNE DI LEVONE

Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 -
DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENT E.
GAGNOR MASSIMILIANO	Sì
MOULIME HAJAR	Giust.
MONDIN ROBERTO	Sì
ALLICE LAURA MARIA	Giust.
ROMAGNOLO ELOISE JESSICA	Sì
CAMERLO CHIARA	Giust.
GIACOLETTO MAURIZIO	Sì
SCARFIDI ROSSANO	Sì
CONTENTI EMILIA GIUSEPPINA	Giust.
DESTEFANIS MARIA	Sì
SALVA' GAGLIOLO ANDREA	Giust.
Totale Presenti:	6
Totale Assenti	5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GAGNOR MASSIMILIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.05.2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art.1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014). Presa d'atto decreto del sindaco n. 1/2015 di relativa approvazione." provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2016 avente ad oggetto: "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015 – Presa d'atto";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del del 30.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100";

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

Richiamato il parere espresso dal Revisore dei Conti VEISI Dr. Giangiacomo, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell'area Amministrativa-economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Eseguita la votazione a scrutinio palese, si ottiene il seguente risultato: presenti n. 6; votanti: n. 6; voti favorevoli n. 6; voti contrari n.=; astenuti n.=,

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Levone alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegati “A” e “B” alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parti integranti e sostanziali e rappresentano aggiornamento del “Piano operative di razionalizzazione”;
2. di dare atto pertanto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, non sussistono partecipazioni da alienare;
3. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
4. di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'adozione dei successivi e conseguenti adempimenti.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

LETTO , CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

VISTO: l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. PARERE CONTABILE FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GAGNOR MASSIMILIANO
VISTO: l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. PARERE TECNICO FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GAGNOR MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 18-gen-2023 all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Levone, lì 18-gen-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-dic-2022

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Levone, lì 18-gen-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

.